

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3766}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI DONATO, LENOCI, ARTIOLI, BORGOGGIO, CASALI-
NUOVO, COLZI, CRESCO, CURCI, LODIGIANI, MARZO,
SACCONI, SALERNO, SEPPIA**

Presentata il 13 maggio 1986

Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo della moderna civiltà industriale mette l'uomo e l'ambiente a confronto con rischi sempre maggiori ed in molti casi addirittura sconosciuti.

Questa realtà in cui tutti noi viviamo ed alla quale non possiamo sottrarci senza rinunciare a tutti i benefici che lo sviluppo scientifico e tecnologico ci ha portato, sia in termini di benessere e qualità della vita, sia come salute e longevità, richiede, per evitare che i rischi si tramutino in eventi disastrosi, di essere regolata e amministrata con saggezza e cautela.

Si dovrà, pertanto, tener conto sia della necessità che tali eventi non abbiano ad accadere, sia delle esigenze di

non soffocare lo sviluppo con una rete di vincoli non direttamente finalizzati allo scopo della maggiore sicurezza per l'uomo e l'ambiente.

Per prevenire ed impedire il verificarsi di eventi eccezionali come i grandi incendi, le esplosioni e le emissioni massicce di sostanze pericolose e per limitare gli effetti di quelli che dovessero comunque verificarsi, la Comunità Economica Europea ha adottato il 24 giugno 1982 la direttiva 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Il recepimento di questa direttiva è per il nostro paese non solo un atto dovuto in virtù dei trattati comunitari ma rappresenta anche un dovere morale visto

che fu proprio il grave incidente avvenuto a Seveso nel 1976 che spinse la comunità a legiferare su questa materia.

La presente proposta di legge si propone come scopo quello di recepire fedelmente nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria e nel contempo di introdurre elementi di riordino delle procedure, per quanto concerne gli aspetti di sicurezza degli impianti, compresa la necessità, più volte espressa dal Parlamento, per quanto riguarda la sicurezza nucleare, di separare la responsabilità dei controlli dall'Ente che ha tra i suoi compiti la promozione dell'industria nucleare.

La proposta di legge è suddivisa in tre capi: il primo è relativo al recepimento della direttiva comunitaria nei suoi aspetti generali; il secondo individua l'autorità competente, determina le procedure amministrative, ed infine trasferisce alla autorità competente per i rischi di incidenti rilevanti i compiti di controllo che la legge 84 del 1982 attribuiva all'E-NEA; il terzo capo infine contiene alcune norme transitorie e finali.

Nel capo primo vengono individuate le attività industriali, le sostanze pericolose ed i depositi di sostanze che presentino rischi di incidenti rilevanti, soggette alla presente legge, sono definite le esclusioni e sono definiti i doveri generali del fabbricante, viene inoltre definito l'obbligo della notifica ed i suoi contenuti. Sono date le prescrizioni generali al fabbricante ed alla autorità competente nel caso in cui abbia luogo un incidente rilevante, ed è inoltre attribuito al prefetto il dovere di predisporre il piano di emergenza esterno all'impianto. Sono definite infine le responsabilità del fabbricante, il suo diritto alla tutela del segreto industriale ed infine i termini per la presentazione della notifica e per il suo aggiornamento.

Nel capo secondo viene istituito un Alto commissariato per i grandi rischi industriali (organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) al quale sono attribuite le funzioni di autorità competente previste dalla direttiva comunitaria citata ed al quale si trasferiscono inoltre i com-

piti che la legge 84/1982 attribuisce all'E-NEA in materia di controlli sugli impianti nucleari. Nello stesso capo è prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale con funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'Alto commissariato, inoltre sono indicati come organi tecnici dell'Alto commissariato i principali organi tecnici dello Stato che già operano nel settore della sicurezza: l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative ed il Comando centrale dei vigili del fuoco. Tali organi dovranno svolgere il necessario supporto tecnico ai fini della elaborazione dei criteri e delle norme di sicurezza. Vengono poi istituite delle commissioni consultive sia a livello centrale che regionale, che esprimono pareri sulle caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attività. All'Alto commissariato sono attribuiti inoltre compiti ispettivi e di controllo. Nel capo terzo infine sono fissati l'organico iniziale dell'Alto commissariato, le sanzioni amministrative e le modalità di aggiornamento delle tabelle allegate alla proposta.

È opportuno sottolineare alcuni aspetti particolarmente significativi del provvedimento. L'integrazione della direttiva comunitaria con quanto previsto dalla legge 85 del 1982 (che delegava al Governo la separazione dei compiti di controllo dai compiti di promozione per l'energia nucleare) permette la costituzione di un quadro più armonico ed efficiente per il coordinamento di tutte le procedure di autorizzazione e controllo su quegli impianti e quelle attività che presentino rischio di eventi incidentali di rilevante entità.

A questo proposito va messo in evidenza che la soluzione adottata per la individuazione dell'autorità competente presenta principalmente due aspetti positivi. Da una parte conferisce poteri di coordinamento e controllo ad un organismo tecnico come l'Alto commissariato, di piccole dimensioni e dotato di tutti gli

strumenti istituzionali necessari per operare efficacemente e rapidamente. Dall'altra permette all'autorità competente di avvalersi sotto la sua piena responsabilità, di tutte le competenze tecnico-scientifiche disponibili che sono praticamente concentrate negli enti individuati come organi tecnici dell'autorità competente.

Questa soluzione si differenzia da quella ipotizzata nella legge n. 85 del 1982, che prevedeva il distacco della direzione sicurezza e protezione dall'ENEA per costituire un ente per i grandi rischi, ma è senz'altro più funzionale in quanto attribuisce le competenze e le responsabilità amministrative all'Alto commissariato, mantenendo nel contempo le competenze tecniche là dove sono, senza tentare difficili operazioni di ingegneria istituzionale.

Inoltre si tiene conto della necessità di ridurre la frammentazione dei procedimenti che va a scapito sia dell'efficacia delle misure di prevenzione sia della possibilità di sviluppo delle attività industriali.

Questo è ottenuto prevedendo la possibilità di procedere alla riunione dei procedimenti aventi ad oggetto la facoltà di realizzazione dell'attività o dell'impianto.

Quest'ultimo punto rappresenta un embrione di un processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi che, pur non potendo essere organicamente perseguito con la presente proposta di legge, nondimeno rappresenta una esigenza dell'intero mondo produttivo cui occorre sicuramente iniziare a dare segnali positivi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EURO-
PEE N. 82/501 DEL 24 GIUGNO 1982
SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
CONNESSI CON DETERMINATE ATTI-
VITÀ INDUSTRIALI

ART. 1.

1. La presente legge concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che possono essere causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

2. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) attività industriale:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante: chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante: un avvenimento quale una emissione, un incendio o una esplosione di rilievo, connessa ad una sequenza di eventi incontrollata nel corso di una attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabile, e per l'ambiente e

che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

1) per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri generali stabiliti nell'allegato IV;

2) per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

ART. 2.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) le installazioni militari;
- b) le fabbricazioni ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- c) le attività estrattive e altre attività minerarie.

ART. 3.

1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1, il fabbricante è tenuto a prendere le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, provvedendo all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione delle misure di sicurezza e dei mezzi di protezione appropriati, all'informazione e all'addestramento, ai fini di sicurezza, delle persone che lavorano nel luogo ove si svolge l'attività industriale.

ART. 4.

1. Il fabbricante è tenuto a dimostrare ad ogni richiesta dell'Autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 19, di avere adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica all'autorità competente:

a) qualora in una delle attività industriali definite all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III intervenano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

b) qualora in una delle attività industriali definite all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2, siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Nell'ambito dell'applicazione della presente legge il ricevimento di un atto di notifica da parte dell'autorità competente non implica assunzione di responsabilità da parte della stessa, ritenendosi in ogni caso responsabile il fabbricante per quanto attiene la prevenzione di incidenti rilevanti.

ART. 6.

1. La notifica di cui all'articolo 5 deve contenere i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire;

3) la quantità (ordine di grandezza);

4) il comportamento chimico o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche, le condizioni meteorologiche dominanti nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo di persone che lavorano nel luogo e segnatamente di quelle esposte al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonché la descrizione delle misure di prevenzione previste e la descrizione delle cautele operative da usare dal personale dei vigili del fuoco, della protezione civile o da altre strutture in caso di incidente rilevante;

5) le misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di

allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona e dei suoi sostituti competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare sotto la propria responsabilità i piani di emergenza interni e ad avvertire l'autorità competente.

ART. 7.

1. La presente legge si applica sia alle nuove attività industriali sia a quelle esistenti che svolgono attività indicate all'articolo 1.

2. Sono assoggettate alla stessa disciplina dettata per le nuove attività industriali tutte le modifiche apportate ad un'attività industriale esistente che implicano il rischio di incidenti rilevanti. In tal caso la notifica di cui all'articolo 5 deve essere trasmessa all'autorità competente almeno centoventi giorni prima che l'attività industriale così modificata sia intrapresa.

3. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 alle attività industriali esistenti, i fabbricanti devono presentare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente una dichiarazione contenente:

a) nome o ragione sociale e indirizzo completo;

b) sede dello stabilimento e indirizzo completo;

c) nome del direttore responsabile;

d) tipo di attività;

e) indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell'allegato II e III.

4. Entro il 1° luglio 1989 i fabbricanti devono completare la dichiarazione di cui al precedente comma, conformemente

ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 6.

5. Per i nuovi impianti, la notifica di cui al comma 1 dell'articolo 5 deve essere trasmessa all'autorità competente almeno centottanta giorni prima che l'attività industriale abbia inizio.

6. La suddetta notifica, deve essere aggiornata su richiesta dell'autorità competente sulla base di nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento va assicurato almeno ogni tre anni.

7. Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze, fissate negli allegati II e III, secondo i casi, sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri, il fabbricante deve fornire le informazioni richieste per la notifica di cui al comma 1 dell'articolo 5, tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono maggiori.

ART. 8.

1. In caso di modifica di una attività industriale tra quelle per cui sia prevista la notifica di cui all'articolo 5, il fabbricante deve:

a) procedere ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4;

b) informare preventivamente l'autorità competente per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all'articolo 6.

ART. 9.

1. Quando un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto:

a) ad informare immediatamente l'autorità competente e il prefetto;

b) a comunicare agli stessi destinatari non appena noti:

- 1) le circostanze dell'incidente;
- 2) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);
- 3) le misure di emergenza adottate;

c) a comunicare agli stessi destinatari appena possibile, le misure che intende adottare per:

- 1) rimediare agli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine;
- 2) evitare che esso si riproduca.

2. Le autorità di cui al comma 1 in funzione delle rispettive competenze, devono:

- a) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e a lungo termine;
- b) raccogliere le informazioni necessarie al completamento delle analisi dell'incidente rilevante e formulare le occorrenti prescrizioni.

ART. 10.

1. Per assicurare la protezione ai fini della pubblica incolumità della popolazione, dell'ambiente e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), notificata all'autorità competente, deve essere predisposto dal prefetto competente per territorio un piano di emergenza esterno all'impianto.

ART. 11.

1. Il fabbricante è responsabile, in conformità alla presente legge, di ogni danno alle persone o cose quando il danno è causato da un inquinante tossico

o comunque dannoso legato all'attività industriale stessa salvo il caso di incidente attribuibile ad atti di conflitto armato, di terrorismo o a cataclismi naturali di eccezionale gravità.

2. La responsabilità del fabbricante ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze pericolose sopra indicate e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge.

3. Il fabbricante è tenuto a stipulare una assicurazione a copertura dei rischi di incidenti ovvero a prestare idonea garanzia finanziaria.

ART. 12.

1. Il fabbricante ha diritto alla tutela del segreto industriale e commerciale secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, per quanto concerne le informazioni fornite in ottemperanza della presente legge.

CAPO II

ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 13.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel precedente capo I, le funzioni di autorità competente sono svolte da un Alto commissariato per i grandi rischi, organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera sulla base degli indirizzi e delle direttive del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

2. È compito dell'Alto commissariato svolgere l'istruttoria sugli impianti e le attività industriali di cui agli articoli 1 e 14 sulla base di una documentazione fornita dal fabbricante, e redigere una relazione atta a consentire una valutazione complessiva sulle caratteristiche di sicu-

rezza, sui sistemi di protezione e sui piani di emergenza.

3. A questi fini l'Alto commissariato si avvale degli organi tecnici di cui all'articolo 16.

4. L'Alto commissariato opera sulla base delle direttive e delle prescrizioni generali del Comitato interministeriale di cui all'articolo 15.

5. I programmi di attività ed il bilancio preventivo e consuntivo dell'Alto commissariato sono approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15.

6. Il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento, e gli organici dell'Alto commissariato sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La direzione dell'Alto commissariato è affidata ad un Alto commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di un quinquennio.

8. Nell'ambito della presente legge all'Alto commissariato compete:

a) ricevere la notifica ai sensi degli articoli 5 e 6 e le dichiarazioni previste dall'articolo 7;

b) esaminare le informazioni ricevute;

c) chiedere eventuali informazioni supplementari;

d) svolgere l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 19;

e) verificare che il fabbricante adotti le misure prescritte;

f) fornire al prefetto competente per territorio i presupposti tecnici per la predisposizione del piano di emergenza di cui al precedente articolo 10.

9. L'Alto commissariato assicura il supporto tecnico-amministrativo per le attività del Comitato interministeriale di cui all'articolo 15, della Commissione consultiva di cui all'articolo 17 e delle Commissioni consultive regionali di cui all'articolo 18.

10. L'Alto commissario presenta annualmente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 un rapporto sulle attività svolte dall'Alto commissariato.

ART. 14.

1. All'Alto commissariato per i grandi rischi sono trasferiti i compiti attribuiti all'ENEA dal n. 5) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come sostituito dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84.

ART. 15.

1. È istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale per i grandi rischi, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato, composto dai Ministri della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato, per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e previdenza sociale, degli interni, per l'ecologia e della marina mercantile.

2. Spettano al Comitato interministeriale le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Alto commissariato, di cui al precedente articolo 13, nonché di determinazione, su proposta dell'Alto commissario, dei criteri e norme di sicurezza relativi alla materia regolata dalla presente legge.

3. Il Comitato interministeriale adotta un regolamento per il funzionamento della Commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 17 e delle commissioni consultive regionali di cui all'articolo 18.

ART. 16.

1. Ai fini della applicazione e sulle materie oggetto della presente legge sono organi tecnici dell'alto commissariato:

a) Istituto superiore di sanità (ISS);

b) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

c) Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) il Comando centrale del Corpo dei vigili del fuoco.

2. Gli organi tecnici svolgono le funzioni di:

a) elaborazione dei criteri e della normativa di sicurezza;

b) attività istruttoria ai fini autorizzativi;

c) attività ispettiva e di controllo per conto dell'Alto commissariato.

3. L'Alto commissario ha la responsabilità del coordinamento degli organi tecnici per quanto concerne le attività previste dal presente articolo.

4. Per le attività ispettive e di controllo gli organi tecnici si avvalgono anche dei servizi e dei presidi di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Nello svolgimento dei compiti loro attribuiti gli organi tecnici possono avvalersi anche della consulenza di istituti di ricerca pubblici e privati e delle università.

ART. 17.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituita una Commissione con funzioni consultive, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da:

a) un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organi: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per l'ecologia, per gli affari regionali, per il coordinamento della protezione civile, Ministeri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e della sanità;

b) un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) un esperto designato dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

d) due esperti designati dal Comando centrale dei vigili del fuoco;

e) due esperti designati dall'ISS;

f) due esperti designati dall'ISPESL;

g) due esperti designati dall'ENEA;

h) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

i) tre esperti designati dalle associazioni imprenditoriali.

2. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della Commissione.

3. La Commissione, in relazione ai problemi in esame, può essere integrata, di volta in volta, dal suo presidente con non più di tre esperti designati dalle regioni interessate.

4. I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

ART. 18.

1. Nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è istituita una commissione consultiva regionale per la valutazione degli aspetti connessi con lo svolgimento delle attività industriali di cui all'articolo 3, secondo quanto specificato al successivo articolo 19.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, è composta da:

a) un rappresentante dell'ispettorato regionale del lavoro;

b) due esperti per ciascuno degli organi tecnici previsti nel precedente articolo 16;

c) due esperti designati dall'ispettorato regionale dei vigili del fuoco;

d) quattro esperti designati dalla regione.

2. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della commissione.

3. La commissione, in relazione ai problemi in esame, può essere integrata, di volta in volta, dal suo presidente con non più di tre rappresentanti delle unità sanitarie locali interessate e competenti per territorio.

4. I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le misure dei compensi per i componenti delle commissioni consultive, centrale e regionali per la partecipazione ad ogni seduta. La relativa spesa è a carico dell'Alto commissariato.

ART. 19.

1. Per gli impianti e le attività industriali definiti negli articoli 1 e 14 l'Alto commissariato svolge una istruttoria tecnica sulla base della documentazione fornita dal fabbricante e redige una relazione atta a consentire una valutazione complessiva delle caratteristiche di sicurezza.

2. Per le attività soggette a regime di concessione o autorizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, la Commissione di cui all'articolo 17, tenuto conto della predetta relazione esprime un parere sulla base del quale l'Alto commissariato formula le necessarie prescrizioni tecniche.

3. Le prescrizioni sono comunicate all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione nonché alle altre amministrazioni competenti, caso per caso.

4. La procedura indicata nei precedenti commi è seguita anche per le attività industriali e per gli impianti non soggetti ad autorizzazione o concessione ministeriale, ma all'obbligo di notifica; il parere tecnico è espresso dalla competente Commissione consultiva regionale di

cui all'articolo 18. Sulla base di tale parere l'Alto commissariato formula le prescrizioni tecniche specificate al comma 3 che sono trasmesse agli uffici o autorità competenti per territorio per i conseguenti provvedimenti.

5. Le prescrizioni tecniche sono vincolanti per quanto attiene alla sicurezza degli impianti e alla protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

6. Tali procedure esauriscono gli adempimenti previsti dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. Su richiesta del fabbricante o di una delle autorità interessate, è disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la riunione dei procedimenti disciplinati dal presente articolo, con altri procedimenti aventi ad oggetto la facoltà di realizzazione dell'attività o impianto definiti negli articoli 1 e 14.

8. Nel decreto si provvede a stabilire le modalità per la riunione dei procedimenti, disponendosi se necessario l'obbligo delle autorità interessate di provvedere contestualmente agli atti e agli adempimenti relativi a procedimenti diversi e fissandosi i termini per lo svolgimento dei procedimenti o delle loro fasi.

ART. 20.

1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, le funzioni ispettive per l'applicazione della presente legge sono esercitate dall'Alto commissariato a mezzo di propri ispettori o di personale degli organi tecnici all'uopo designato, e che nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui alla presente legge e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'Alto commissario.

3. Ove l'oggetto delle ispezioni riguardi compiti ispettivi affidati dalla legge alle Amministrazioni dello Stato o agli enti territoriali e locali, ovvero compiti istituzionali affidati agli organi tecnici di cui al precedente articolo 16, le ispezioni sono effettuate congiuntamente.

ART. 21.

1. Le entrate dell'Alto commissariato sono costituite:

- a) dalle somme annualmente stanziare per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti dalla legge finanziaria;
- b) dai proventi del patrimonio.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

1. L'organico iniziale dell'alto commissariato è costituito da personale trasferito dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 16 all'Alto commissariato con decreto del Presidente del Consiglio, entro un limite massimo di 80 unità.

ART. 23.

1. Il responsabile delle attività industriali nuove che non osservi le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1 e 11 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Il responsabile delle attività industriali esistenti che non si adegui alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 7, commi 3 e 4, 8 e 9, comma 1 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7, comma 6, da parte del responsabile delle attività industriali nuove e di quelle esistenti è assoggettata alla sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

ART. 24.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 15, sentito l'Alto commissario di cui all'articolo 13, si procede all'aggiornamento degli allegati della presente legge.

ART. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO I.

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 1

1. Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti:

- alchilazione;
- amminazione con ammoniaca;
- carbonilazione;
- condensazione;
- deidrogenazione;
- esterificazione;
- alogenazione e produzione di alogeni;
- idrogenazione;
- idrolisi;
- ossidazione;
- polimerizzazione;
- solfonazione;
- desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati;
- nitratura e fabbricazione di derivati azotati;
- fabbricazione di derivati fosforati;
- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici;
- impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti:
 - distillazione;
 - estrazione;
 - solubilizzazione;
 - miscelazione.

2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi.

5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II.

DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALL'ALLEGATO 1 (DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 metri.

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (*) ≥	
	Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5
1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i	50	300
2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii	10.000	100.000
3. Acilonitrile	350	5.000
4. Ammoniaca	60	600
5. Cloro	10	200
6. Biossido di zolfo	20	500
7. Nitrato d'ammonio	500 (*)	5000 (*)
8. Clorato di sodio	25	250 (*)
9. Ossigeno liquido	200	2.000 (*)

(*) Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante.

ALLEGATO III.

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 metri.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
1. 4-Aminolufenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Natilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1.3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2.3.7.8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N,N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	20 t	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	50 t	7782-50-5	017-001-00-7
17. Idrogeno solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfo di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acerilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO III.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetonciani- drina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-0-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-040-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione del 90 per cento)	50 t	50-00-0	605-001-2
34. Idrogeno fosforato (fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromo- metano)	200 t	74-53-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	1 t	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	111004-93-1	
38. Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis. (2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Phosazetim	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetramile	50 kg	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 kg	75-74-1	
43. Promurit (3,4 diclorofenil azotiu- rea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-003
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofo- sforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Ossidisulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S (etilsulfini-metil) tiofo- sfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S (etilsolfoni-metil) tiofo- sfato	100 kg	2588-06-9	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO III.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
55. Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Foran	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0 Dietil-S (etil sulfinil-metil) tio- fostato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0 Dietil-S (isopropiltiometil) di- tiosfosfato	100 kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 kg	115-90-2	015-90-00-7
62. Paraxon (0,0-dietil, 0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	26-42-729	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S (propiltiometil) ditiofo- sfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil 1,3-ditiolan 2- carbossaldeide-esametilfosforotria- mide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-035-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-61-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico .	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico .	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO III.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
86. Sali dell'acido monofluoroacetico .	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluenetil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosfotriamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (S-idossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4-Metilen-bis- (2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 kg	7753-07-8	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO III.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
116. Tricicloesil-stannil-1-H 1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Trietilemelamina	10 kg	51-18-3	
118. Cobalto (polveri e/o composti)	100 kg		
119. Nichel (polveri e/o composti)	100 kg		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	106-93-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c), i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c), ii)	50.000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil) amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	25377-32-6	609-011-00-0
137. Trinitroanisolo	50 t	25377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzolo	50 t	35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina ...	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-009-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinole (acido stiftico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 kg	118-96-7	609-008-00-4
146. Nitrato di ammonio (¹)	5.000 t	6484-52-2	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO III.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12 per cento di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	1.000 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloririco (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio (¹)	200 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70 per cento)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80 per cento)	t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80 per cento)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80 per cento)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90 per cento)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70 per cento)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80 per cento)	50 t	3006-86-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 per cento)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30 per cento)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 per cento)	50 t	16066-38-9	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-terraos-saciclononano (concentrazione ≥ 75 per cento)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 per cento)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 per cento)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60 per cento)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	20820-45-5	080-005-00-2
		628-86-4	
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina ...	50 t	2691-41-0	
170. 2,2,4,4,6,6-Esanitrostilbene	50 t	20062-22-0	

Segue: ALLEGATO III.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEI
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50 per cento)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30 per cento)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77 per cento)	50 t	927-07-1	

(¹) Sempreché il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante.

NB. I numeri corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

ALLEGATO IV.

CRITERI GENERALI

a) Sostanze tossiche:

le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;

le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) ⁽³⁾ mg/l
1	DL ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 < DL SO ≤ 25	10 < DL SO ≤ 50	0,1 < CL SO ≤ 0,5

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto.

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche:

le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti.

DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) ⁽³⁾ mg/l
25 ≤ DL 50 ≤ 200	50 ≤ DL 50 ≤ 400	0,5 ≤ CL 50 ≤ 2

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto.

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili:

i) gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari a 20 °C alla pressione normale;

Segue: ALLEGATO IV.

ii) liquidi facilmente infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) liquidi infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere:

le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

ALLEGATO V.

DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA.

Nome chimico.

Numero CAS.

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC.

Altri nomi.

Formula empirica.

Composizione della sostanza.

Grado di purezza.

Principali impurità e relative percentuali.

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto.

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica.

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante.

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante.

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza.

2. BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI.

per l'uomo:

immediati

differiti

per l'ambiente:

immediati

differiti